

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

15 marzo 2000

B5-0288/2000

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito della dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento

dagli onn. Gebhardt e Medina Ortega

a nome del gruppo PSE

sul rilascio di brevetti delle invenzioni biotecnologiche

B5-0288/2000**Risoluzione sul rilascio di brevetti delle invenzioni biotecnologiche***Il Parlamento europeo,*

- visto il brevetto EP 695 351 dell'8 dicembre 1999 concernente la manipolazione genetica di cellule e embrioni umani, concesso "per errore" dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB),
 - vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
 - viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica¹ e sulla fecondazione artificiale in vivo e in vitro², e del 12 marzo 1997³ sulla clonazione,
 - vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche⁴ e la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sul progetto di convenzione⁵,
- A. considerando che il rilascio del brevetto EP 695 351 ha provocato una notevole preoccupazione nell'opinione pubblica,
- B. considerando che il rilascio del brevetto è contrario alla moralità pubblica e alle legislazioni europee nazionali sui brevetti nel quadro dell'Unione europea,
- C. considerando che la direttiva 98/44/CE proibisce la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché dei suoi elementi, comprese la sequenza o la sequenza parziale di un gene,
- D. considerando che le possibilità di opposizione agli effetti del brevetto non sono ancora esaurite,
- E. considerando che l'assenza di un brevetto europeo costituisce una lacuna nella legislazione sui brevetti,
- F. considerando che è opportuno instaurare metodi appropriati per regolamentare e controllare l'evoluzione nel campo della genetica,

¹ GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.

² GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.

³ Processo verbale in tale data, parte II, punto 9.

⁴ Adottata dal Comitato dei ministri il 19 novembre 1996, documento DIR/JUR(96) 14 della Direzione giuridica del Consiglio d'Europa.

⁵ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 268.

- G. considerando che tutte le informazioni devono essere comunicate al pubblico e che l'Unione deve fungere da capofila nella promozione del dibattito pubblico,
- H. considerando che la ricerca nel campo della biotecnologia può essere utile all'umanità, ma che è necessario rispettare pienamente i limiti etici,
1. si rallegra per l'apertura della procedura di opposizione contro il brevetto EP 695 351;
 2. osserva il rammarico manifestato dall'UEB ed attende che la procedura di opposizione al rilascio del brevetto sia trattata in modo celere affinché il suddetto possa essere annullato il più rapidamente possibile;
 3. chiede al Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) di verificare se la direttiva 98/44/CE offra un'adeguata protezione della dignità umana e, se del caso, di presentare proposte di miglioramento;
 4. chiede ai governi degli Stati membri di esaminare, nel quadro della cooperazione giudiziaria, la possibilità di avviare la procedura d'opposizione;
 5. chiede alla Commissione di stabilire chiaramente e categoricamente che la direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude la brevettabilità degli esseri umani e delle parti del corpo umano nonché gli interventi sul genoma;
 6. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie atte ad eliminare qualsiasi ambiguità nella legislazione europea sul brevetto e atte a colmare il più rapidamente possibile tutte le lacune attualmente esistenti;
 7. riafferma la sua convinzione che è indispensabile definire nuove etiche basate sul rispetto della dignità umana nel campo della biotecnologia;
 8. rileva che si è accordata un'eccessiva attenzione agli interessi della ricerca piuttosto che agli eventuali effetti sulla società;
 9. invita la Commissione a presentare proposte volte a garantire la partecipazione del Parlamento in materia di questioni etiche relative alla biotecnologia; ritiene che la Commissione dovrebbe presentargli una relazione annuale su tali questioni e sulle attività del GEE;
 10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Ufficio europeo dei brevetti e ai governi degli Stati membri.